



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE AUTORITA' DI GESTIONE FEASR. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO  
DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

**Responsabile di settore: MELARA ANTONINO MARIO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 2594 del 09-03-2017

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 9228 - Data adozione: 31/05/2019**

Oggetto: "Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Modifica al bando multimisura "Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d'area Casentino e Valtiberina: Toscana d'Appennino i Monti dello Spirito" di cui al decreto dirigenziale n. 4718 del 29/03/2019.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/06/2019

Numero interno di proposta: 2019AD010156

## IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e ss.mm.ii;

Visto l'Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione C (2014)8021 dalla Commissione Europea del 29 ottobre 2014, dove, tra le strategie orizzontali previste vi anche è quella denominata "*Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese*", cosiddetta SNAI;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 26/5/2015 C(2015) 3507, con la quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Vista la Delibera di Giunta regionale n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione del 26/05/2015 C(2015)3507;

Vista la Decisione CE C(2018) 5595 final del 22/8/2018 che approva la versione 6.1 del programma di sviluppo rurale 2014-2020;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1005 del 18/09/2018 relativa alla presa d'atto della versione 6.1 del programma approvato dalla Commissione europea;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 501 del 30/5/2016 "*Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze"*";

Visto l'Ordine di servizio n. 12 dell'8 marzo 2019 "*Competenze Programma di sviluppo rurale 2014-2020. DGR 501/2016*" in cui è previsto che per i "*Bandi multi misura per l'attuazione delle strategie d'area-SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne)*" la struttura referente per l'approvazione dei singoli bandi e per il coordinamento delle attività istruttorie sia il Settore "*Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole*";

Vista la Legge regionale n. 60/99 istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in agricoltura (ARTEA);

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 65 del 15 giugno 2018 "*Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento approvate con Decreto del Direttore di Artea n. 63 del 28 Giugno 2016.*

*Modifiche a seguito di DGR n. 1502 del 27/12/2017 e DGR n. 346 del 3/04/2018”;*

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 *“Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del Regolamento (UE) 640/2014”.*

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 228 del 25/02/2019 *“Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento”;*

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019 *“Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modificate da ultimo con Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15 giugno 2018. Ulteriori modifiche a seguito di DGR n. 228 del 25/02/2019”;*

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 358 del 18 marzo 2019 *"Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - approvazione delle Disposizioni specifiche per l'attuazione del Bando multimisura – Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d'area Casentino e Valtiberina: Toscana d'Appennino i Monti dello Spirito e modifica della DGR 1216/2018”;*

Visto il decreto dirigenziale n. 4718 del 28 marzo 2019 *“Reg. (UE) n.1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana – approvazione del Bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d’area Casentino e Valtiberina: Toscana d’Appennino i Monti dello Spirito”;*

Visto l’Allegato A) *“Bando multimisura Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d’area ‘Casentino e Valtiberina: Toscana D’Appennino, i Monti dello Spirito”* al sopra citato decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al Bando multimisura di cui all’allegato A sopra citato, con lo scopo di chiarire determinati aspetti, di migliorare la comprensione di alcune parti, di correggere taluni errori materiali che necessitano di opportune rettifiche, nonché di allineare tutto il testo alle integrazioni apportate;

Ritenuto quindi necessario, per le motivazioni sopra esposte, apportare le seguenti modifiche e integrazioni all’Allegato A al citato decreto n. 4718/2019, come di seguito indicate:

- al paragrafo 4 *“Richiedenti/Beneficiari: requisiti generali”*, il terzo capoverso è così sostituito:

*“Al momento della presentazione dei progetti relativi al Bando Multimisura, i richiedenti devono possedere sul Sistema informativo di ARTEA il fascicolo aziendale elettronico, compreso/i il/i soggetto/i che attiva/no le sottomisure 16.4, 16.8 e 16.9 e i singoli componenti delle forme di aggregazione”;*

- al paragrafo 6.1 *“Condizioni generali di ammissibilità degli interventi”*, il secondo capoverso è così sostituito”:

*“Sono ammessi al sostegno e a beneficiare del pagamento degli aiuti gli investimenti che soddisfano oltre a quanto previsto nel PSR (in particolare al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali”" e nelle schede delle singole sottomisure/tipi di operazione) e nel*

presente bando, anche quanto segue, pena la non ammissibilità o la riduzione o la revoca dell'aiuto (previste dalle Disposizioni comuni, dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative):

- sono inclusi nel paragrafo “Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili comuni a tutte le sottomisure/tipi di operazione”;
- rispettano le disposizioni contenute nei paragrafi riferiti alle singole sottomisure/tipi di operazione relativi agli interventi finanziabili, alle spese ammissibili e alle condizioni di ammissibilità degli interventi;
- rispettano le disposizioni contenute al paragrafo “Spese non ammissibili” sia a carattere generale che riferite alle singole sottomisure/tipi di operazione;
- sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;
- nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura “CE” ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- sono congrui rispetto all’ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell’UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- sono limitati alle strutture aziendali;
- afferiscono alle spese obbligatorie per azioni informative e pubblicitarie di cui al paragrafo “Disposizioni in materia di informazione e pubblicità” delle Disposizioni comuni;
- gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le pertinenti condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 14 “Informazione di complementarità” del PSR della Toscana”;

– al paragrafo 7 “Minimali e massimali”, la tabella è così sostituita:

<i>Sottomisura/tipo operazione</i>	<i>Minimale</i>	<i>Importo totale concedibile per ogni sottomisura/tipo di operazione</i>	<i>Massimali soggetti pubblici</i>	<i>Massimali soggetti privati</i>
4.3.2	50.000	607.563,00 €	607.563,00 €	---
8.5	5.000	280.000,00 €	280.000,00 €	---
8.6	5.000	28.000,00 €	---	20.000,00 €
16.4	20.000	200.000,00 €	200.000,00 €	
16.8	5.000	35.000,00 €	35.000,00 €	
16.9	5.000	290.000,00 €	290.000,00€	

– al paragrafo 11.4 “Impegni generali del beneficiario”, il punto 11 viene così sostituito:

*“11. comunicare, nei tempi stabiliti nel documento Disposizioni Comuni gli eventuali cambi di titolarità dell’azienda”;*

– al paragrafo 14.1.5 “Criteri di selezione del tipo di operazione 4.3.2”, tra il secondo e il terzo capoverso viene inserita la seguente frase:

*“Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi e prima del saldo”;*

- al paragrafo 14.2.7 “Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 8.5”, nella tabella “Criteri di selezione della sottomisura 8.5”, il totale del punteggio viene sostituito con la somma corretta, ovvero 50 anziché 40;
- al paragrafo 14.3.8.2 “Ulteriori limitazioni collegate all’ammissibilità degli investimenti della sottomisura 8.6”, viene eliminato il seguente punto 6 *“in base a quanto riportato al paragrafo 8.2.8. “M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)” del PSR, gli aiuti presentati ai sensi del presente bando sono esclusi dall’obbligo di ottemperare a quando previsto al secondo capoverso del punto 10 dell’articolo 34 del Regolamento 702/2014 (in merito al possesso del piano di gestione o equivalente) trattandosi di "interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e quelli che, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 39/00 e dell’art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale”. Sono comunque fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 39/00 in merito”*;
- al paragrafo 14.4.2 “Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 16.4”, dopo l’ottavo capoverso viene inserita la seguente frase:
 

*“Solo in casi eccezionali ed opportunamente motivati è possibile modificare la composizione dell’aggregazione purchè siano adeguatamente sostituiti da soggetti aventi caratteristiche analoghe ai precedenti, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando, nonché delle finalità e degli obiettivi del progetto della sottomisura 16.4, previa specifica comunicazione all’ufficio regionale competente”*;
- al paragrafo 14.4.6 “Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 16.4”, tra il secondo e il terzo capoverso viene inserita la seguente frase:
 

*“Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi e prima del saldo”*;
- al paragrafo 14.5.2 “Richiedenti/beneficiari della sottomisura 16.8”, dopo il nono capoverso viene inserita la seguente frase:
 

*“Solo in casi eccezionali ed opportunamente motivati è possibile modificare la composizione dell’aggregazione purchè siano adeguatamente sostituiti da soggetti aventi caratteristiche analoghe ai precedenti, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando, nonché delle finalità e degli obiettivi del progetto della sottomisura 16.4, previa specifica comunicazione all’ufficio regionale competente”*;
- al paragrafo 14.5.6 “Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 16.8”, dopo il secondo capoverso viene inserita la seguente frase:
 

*“Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi e prima del saldo”*;
- al paragrafo 14.6.2 “Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 16.9”, alla fine del testo viene inserita la seguente frase:
 

*“La sostituzione di un partner dell’ATI/ATS è possibile solo in casi eccezionali ed adeguatamente motivati e laddove possibile, i compiti del partner che recede devono essere assunti dal capofila o da altro partner già presente nell’ATI/ATS. La sostituzione di un*

*partner è comunque sottoposta all'autorizzazione dell'ufficio competente per l'istruttoria";*

- al paragrafo 14.6.6 “Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 16.9”, alla fine del testo viene inserita la seguente frase:

*“Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e verificati prima del contratto per l'assegnazione dei contributi con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto; è fatta eccezione per il criterio “Territorializzazione degli interventi – lettere a1), a2) e a3), per i quali la verifica deve essere effettuata con riferimento all'ultimo piano di coltivazioni presentato antecedentemente la domanda di aiuto. I criteri di selezione dovranno essere confermati in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del contributo a titolo di saldo. Limitatamente al criterio “Territorializzazione degli interventi – lettere a1), a2) e a3), la verifica deve essere effettuata prendendo come riferimento l'ultimo piano delle coltivazioni presentato antecedentemente alla presentazione della domanda di pagamento”;*

Dato atto che al momento non sono pervenute domande in risposta al bando di cui al decreto dirigenziale n. 4718 del 28 marzo 2018;

Considerato che le modifiche sopra citate non sono di natura sostanziale e che pertanto eventuali domande che dovessero essere presentate prima dell'adozione del presente atto saranno comunque accolte;

Dato atto altresì che le modifiche previste non incidono sugli aspetti finanziari e quindi si conferma quant'altro indicato nella narrativa del decreto dirigenziale n. 4718 del 28 marzo 2018 in merito;

#### DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche all'Allegato A) “Bando multimisura Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d'area ‘Casentino e Valtiberina: Toscana D'Appennino, i Monti dello Spirito” al decreto dirigenziale n. 4718 del 28 marzo 2019, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riportate:

- al paragrafo 4 “Richiedenti/Beneficiari: requisiti generali”, il terzo capoverso è così sostituito:

*“Al momento della presentazione dei progetti relativi al Bando Multimisura, i richiedenti devono possedere sul Sistema informativo di ARTEA il fascicolo aziendale elettronico, compreso/i il/i soggetto/i che attiva/no le sottomisure 16.4, 16.8 e 16.9 e i singoli componenti delle forme di aggregazione”;*

- al paragrafo 6.1 “Condizioni generali di ammissibilità degli interventi”, il secondo capoverso è così sostituito”:

*“Sono ammessi al sostegno e a beneficiare del pagamento degli aiuti gli investimenti che soddisfano oltre a quanto previsto nel PSR (in particolare al paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”” e nelle schede delle singole sottomisure/tipi di operazione) e nel presente bando, anche quanto segue, pena la non ammissibilità o la riduzione o la revoca dell'aiuto (previste dalle Disposizioni comuni, dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative):*

- *sono inclusi nel paragrafo “Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili comuni a tutte le sottomisure/tipi di operazione”;*

- *rispettano le disposizioni contenute nei paragrafi riferiti alle singole sottomisure/tipi di operazione relativi agli interventi finanziabili, alle spese ammissibili e alle condizioni di ammissibilità degli interventi;*
- *rispettano le disposizioni contenute al paragrafo “Spese non ammissibili” sia a carattere generale che riferite alle singole sottomisure/tipi di operazione;*
- *sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;*
- *nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura “CE” ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;*
- *sono congrui rispetto all’ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell’UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;*
- *sono limitati alle strutture aziendali;*
- *afferiscono alle spese obbligatorie per azioni informative e pubblicitarie di cui al paragrafo “Disposizioni in materia di informazione e pubblicità” delle Disposizioni comuni;*
- *gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le pertinenti condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 14 “Informazione di complementarità” del PSR della Toscana”;*

– al paragrafo 7 “Minimali e massimali”, la tabella è così sostituita:

<i>Sottomisura/tipo operazione</i>	<i>Minimale</i>	<i>Importo totale concedibile per ogni sottomisura/tipo di operazione</i>	<i>Massimali soggetti pubblici</i>	<i>Massimali soggetti privati</i>
<i>4.3.2</i>	<i>50.000</i>	<i>607.563,00 €</i>	<i>607.563,00 €</i>	<i>---</i>
<i>8.5</i>	<i>5.000</i>	<i>280.000,00 €</i>	<i>280.000,00 €</i>	<i>---</i>
<i>8.6</i>	<i>5.000</i>	<i>28.000,00 €</i>	<i>---</i>	<i>20.000,00 €</i>
<i>16.4</i>	<i>20.000</i>	<i>200.000,00 €</i>	<i>200.000,00 €</i>	
<i>16.8</i>	<i>5.000</i>	<i>35.000,00 €</i>	<i>35.000,00 €</i>	
<i>16.9</i>	<i>5.000</i>	<i>290.000,00 €</i>	<i>290.000,00€</i>	

– al paragrafo 11.4 “Impegni generali del beneficiario”, il punto 11 viene così sostituito:

*“11. comunicare, nei tempi stabiliti nel documento Disposizioni Comuni gli eventuali cambi di titolarità dell’azienda”;*

– al paragrafo 14.1.5 “Criteri di selezione del tipo di operazione 4.3.2”, tra il secondo e il terzo capoverso viene inserita la seguente frase:

*“Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi e prima del saldo.”*

– al paragrafo 14.2.7 “Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 8.5”, nella tabella “Criteri di selezione della sottomisura 8.5”, il totale del punteggio viene sostituito con la somma corretta, ovvero 50 anziché 40;

– al paragrafo 14.3.8.2 “Ulteriori limitazioni collegate all’ammissibilità degli investimenti della sottomisura 8.6”, viene eliminato il seguente punto 6 *“in base a quanto riportato al*

paragrafo 8.2.8. “M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)” del PSR, gli aiuti presentati ai sensi del presente bando sono esclusi dall’obbligo di ottemperare a quando previsto al secondo capoverso del punto 10 dell’articolo 34 del Regolamento 702/2014 (in merito al possesso del piano di gestione o equivalente) trattandosi di “interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e quelli che, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 39/00 e dell’art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale”. Sono comunque fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 39/00 in merito”;

- al paragrafo 14.4.2 “Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 16.4”, dopo l’ottavo capoverso viene inserita la seguente frase:

*“Solo in casi eccezionali ed opportunamente motivati è possibile modificare la composizione dell’aggregazione purchè siano adeguatamente sostituiti da soggetti aventi caratteristiche analoghe ai precedenti, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando, nonché delle finalità e degli obiettivi del progetto della sottomisura 16.4, previa specifica comunicazione all’ufficio regionale competente”;*

- al paragrafo 14.4.6 “Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 16.4”, tra il secondo e il terzo capoverso viene inserita la seguente frase:

*“Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi e prima del saldo”;*

- al paragrafo 14.5.2 “Richiedenti/beneficiari della sottomisura 16.8”, dopo il nono capoverso viene inserita la seguente frase:

*“Solo in casi eccezionali ed opportunamente motivati è possibile modificare la composizione dell’aggregazione purchè siano adeguatamente sostituiti da soggetti aventi caratteristiche analoghe ai precedenti, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando, nonché delle finalità e degli obiettivi del progetto della sottomisura 16.4, previa specifica comunicazione all’ufficio regionale competente”;*

- al paragrafo 14.5.6 “Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 16.8”, dopo il secondo capoverso viene inserita la seguente frase:

*“Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi e prima del saldo”;*

- al paragrafo 14.6.2 “Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 16.9”, alla fine del testo viene inserita la seguente frase:

*“La sostituzione di un partner dell’ATI/ATS è possibile solo in casi eccezionali ed adeguatamente motivati e laddove possibile, i compiti del partner che recede devono essere assunti dal capofila o da altro partner già presente nell’ATI/ATS. La sostituzione di un partner è comunque sottoposta all’autorizzazione dell’ufficio competente per l’istruttoria”;*

- al paragrafo 14.6.6 “Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 16.9”, alla fine del testo viene inserita la seguente frase:

*“Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della*

*domanda di aiuto e verificati prima del contratto per l'assegnazione dei contributi con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto; è fatta eccezione per il criterio "Territorializzazione degli interventi – lettere a1), a2) e a3), per i quali la verifica deve essere effettuata con riferimento all'ultimo piano di coltivazioni presentato antecedentemente la domanda di aiuto. I criteri di selezione dovranno essere confermati in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del contributo a titolo di saldo. Limitatamente al criterio "Territorializzazione degli interventi – lettere a1), a2) e a3) ,la verifica deve essere effettuata prendendo come riferimento l'ultimo piano delle coltivazioni presentato antecedentemente alla presentazione della domanda di pagamento";*

2. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Dirigente

## **CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

**Positivo con errata corrige**

Al terzultimo punto della narrativa leggasi "2019" anziché "2018".

## **CERTIFICAZIONE**